

Presidente

DELIBERA N. 1234

DEL 29 novembre 2017

OGGETTO: Richiesta di parere prot. n. 115369 del 09/10/2017 proveniente da Studiare Sviluppo S.r.l. sulla possibilità per la società di ricevere *affidamenti in house* dalle amministrazioni dello Stato.

AG 17/17/AP

Il Consiglio

Visto il decreto legislativo n. 50/2016 Visto l'appunto dell'Ufficio Precontenzioso e Pareri

Considerato in fatto

Con la richiesta di parere prot. ANAC n. 115369 del 9 ottobre 2017, Studiare Sviluppo S.r.l., società partecipata interamente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, domanda se possa ritenersi legittimata a ricevere affidamenti *in house* da parte di tutte le amministrazioni dello Stato.

Nella richiesta di parere la società rileva come, ai sensi del proprio statuto, essa abbia tutte le caratteristiche della società *in house* del Ministero dell'Economia e delle Finanze e, in generale, delle altre amministrazioni statali potendo essere affidataria diretta di contratti pubblici per le attività specificamente individuate nello statuto secondo un rapporto configurabile in termini di controllo analogo con il Ministero e con le altre Amministrazioni dello Stato.

Le norme statutarie comproverebbero la natura di società *in house* di Studiare Sviluppo S.r.l. rispetto a tutte le Amministrazioni appartenenti all'apparato statale.

Secondo quanto previsto agli articoli 5 e 13 dello statuto, la società: persegue «finalità di interesse generale, non aventi carattere commerciale o industriale» e svolge «attività strumentali alle funzioni istituzionali delle Amministrazioni centrali dello Stato e, in particolare, del Ministero dell'Economia e delle Finanze e della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento degli Affari regionali»; svolge, nella misura superiore all''80% del fatturato, attività di «promozione e realizzazione di progetti di sviluppo locale e di cooperazione interregionale e transnazionale» e di «ricerca, assistenza operativa, editoria (con esclusione di giornali quotidiani) e formazione nel campo dell'economia, sociologia e diritto, della fiscalità, dell'innovazione amministrativa, organizzativa e gestionale e degli altri campi di interesse di Amministrazioni centrali dello Stato»; la produzione ulteriore rispetto al limite di fatturato è consentita a condizione che la società permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività



Presidente

principale. Qualificata nello statuto come società «abilitata ad operare esclusivamente quale ente in house dell'Amministrazione centrale, con esclusione di qualsiasi forma di affidamento diretto connesso a tale status da parte di Amministrazioni regionali e/o locali», alla società è preclusa la partecipazione a procedure di gara ad evidenza pubblica per l'affidamento di contratti pubblici. I membri del Consiglio di Amministrazione, che sono nominati dal socio unico, salvo un membro nominato dal Capo Dipartimento per gli Affari Regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, devono conformarsi alle «direttive pluriennali impartite dal Dipartimento del Tesoro in ordine alle strategie, al piano delle attività e all'organizzazione» emanate entro il 30 novembre di ogni anno e preventivamente comunicate al socio pubblico unico ai fini della verifica dei profili economici e finanziari. In attuazione delle direttive, essi devono comunicare al Dipartimento del Tesoro «gli indirizzi generali annuali concernenti le attività, gli investimenti e l'organizzazione» che si intendono approvati decorsi trenta giorni dalla trasmissione; al Dipartimento del Tesoro nonché al socio unico sono trasmesse anche le singole convenzioni con le altre Amministrazioni statali per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario insieme alle relazioni finali sui singoli affidamenti.

Lo statuto richiama la volontà di rafforzare il "controllo analogo" proprio delle relazioni *in house* identificandolo nella circostanza che nei singoli atti di affidamento o convenzioni con le altre amministrazioni statali, queste ultime definiscano i costi e le modalità attuative degli interventi, indicando nella singola convenzione, oltre alle condizioni economico-giuridiche degli affidamenti, anche specifici indirizzi e controlli, nonché i soggetti deputati al loro svolgimento. Nelle convenzioni le amministrazioni interessate dovranno individuare anche le «risorse umane, finanziarie e strumentali da impiegare; le modalità di ristoro degli oneri di gestione; la tempistica e modalità degli adempimenti e i criteri di rendicontazione mediante contabilità separate; ogni opportuno meccanismo di orientamento e controllo atto a garantire che le attività siano coerenti con l'interesse istituzionale delle stesse Amministrazioni». Infine, lo statuto prevede che l'effettività del controllo si garantisce con l'attribuzione alle Amministrazioni competenti di funzioni di orientamento, supervisione, monitoraggio e verifica relative alle attività operative in esecuzione di ciascuna convenzione.

Lo statuto ha inteso predisporre un assetto organizzativo che vorrebbe configurare una società *in house* all'intero apparato statale secondo una concezione del controllo analogo che si baserebbe sulla previsione di strumenti di indirizzo, controllo e verifica sulla singola esecuzione della convenzione in capo all'amministrazione statale di volta in volta competente e parte della singola convenzione.

Al fine di sostenere la tesi espressa, la società istante allega alla richiesta indirizzata all'Autorità, tra gli altri documenti, la nota della Commissione europea EMPL E3/LC/sa, un parere legale e una convenzione sottoscritta con l'Agenzia per la Coesione Territoriale in data 3 maggio 2017.



Presidente

Gli affidamenti alla società di attività di servizi al di fuori del rapporto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze si giustificherebbero secondo una nozione unitaria dello Stato che escluderebbe la personalità giuridica dei singoli Ministeri e troverebbe conforto nella recente disciplina contenuta all'art. 9, comma 1, d.lgs. 175/2016 laddove indica che per le partecipazioni pubbliche statali «i diritti del socio sono esercitati dal Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con altri Ministeri competenti per materia, individuati dalle relative disposizioni di legge o di regolamento ministeriale».

La circostanza che, ai sensi del decreto legislativo n. 50 del 2016, ciascun Ministero sia un'amministrazione aggiudicatrice non escluderebbe la possibilità che lo Stato, inteso unitariamente, possa avere una disciplina speciale per le partecipazioni societarie, anche al fine di evitare il proliferare di società *in house* in capo a ciascuna amministrazione statale. Gli stessi rapporti tra i singoli Ministeri, stante l'unitarietà dell'amministrazione, consentirebbero di ritenere sussistente il controllo analogo in quanto esercitato congiuntamente con il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Nel sostenere la propria natura di ente *in house* rispetto al socio unico così come rispetto anche a tutte le altre amministrazioni appartenenti all'apparato statale, la società richiedente il parere domanda all'Autorità di confermare la propria natura *in house* con particolare riferimento alla possibilità di essere destinataria di affidamenti diretti da parte di tutte le amministrazioni dello Stato secondo le norme statutarie.

Ritenuto in diritto

Con la richiesta di parere inoltrata all'Autorità, la Studiare Sviluppo S.r.l. sostiene la propria natura di società *in house* al Ministero dell'Economia e delle Finanze e alle altre amministrazioni dello Stato richiamando a fondamento della tesi espressa le norme statutarie, la normativa in materia di *in house providing* e di società a partecipazione pubblica statale nonché la teoria unitaria sulle funzioni dello Stato-apparato rispetto ai singoli Ministeri.

In via preliminare, occorre evidenziare che la trattazione del quesito avviene in prossimità della scadenza del termine per la presentazione delle domande di iscrizione nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società *in house* previsto dall'art. 192 del d.lgs. 50/2016, fissato alla data del 30 novembre 2017 (Linee guida n. 7 approvate con Delibera ANAC n. 951 del 20 settembre 2017 e Comunicato del Presidente del 25 ottobre 2017). A tale riguardo si rappresenta che resta ferma ogni definitiva verifica istruttoria rimessa all'Ufficio competente in sede di valutazione della domanda di iscrizione all'Elenco che dovesse essere presentata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con riferimento alle proprie società *in house*, inclusa eventualmente la società odierna istante.



Presidente

Compiuta tale dovuta precisazione, tornando al quesito sottoposto all'attenzione dell'Autorità, si ritiene utile richiamare i principi generali e le norme disciplinanti gli affidamenti in *house providing* come enunciati nella giurisprudenza comunitaria e confluita nelle norme delle direttive europee e nella normativa nazionale di recepimento delle direttive stesse al fine di verificare la possibilità di ricondurre la fattispecie in esame nell'ambito di applicazione dell'istituto.

Come noto, l'istituto dell'in house providing è stato elaborato dalla giurisprudenza comunitaria quale eccezione alla regola dell'evidenza pubblica negli affidamenti di appalti o concessioni di lavori, servizi e forniture tale da non compromettere le istanze di tutela della concorrenza tutelate dalla normativa comunitaria (Corte di giustizia 18 novembre 1999, causa C- 107/98 Teckal Srl; Corte di giustizia 11 gennaio 2005, causa C-26/03 Stadt Halle; Corte di giustizia 11 maggio 2006, causa C-340/04 Carboternmo e Consorzio Alisei; Corte di giustizia 13 novembre 2008, causa C- 324/07 Coditel Brabant; Corte di giustizia 23 novembre 2012, causa C-182/11 e c-183/11 Econord; Corte di giustizia 19 giugno 2014, causa C-574/12; Corte di giustizia 8 maggio 2014, causa C-15/13).

I principi giurisprudenziali elaborati ed espressi nel tempo dalla Corte di giustizia sono stati confermati nella giurisprudenza nazionale (tra le altre, si vedano in particolare: Cons. Stato, sent. n. 2660/2015; Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 3 marzo 2008, n. 1; Cons. Stato, sent. n. 591/2009; Cons. Stato, sent. n. 5781/2008; Cons. Stato, sent. n. 5/2007) e negli orientamenti dell'Autorità (si veda, tra i più recenti, il parere AG 22/2016/AP).

La giurisprudenza comunitaria e nazionale ha convenuto che l'istituto dell'in house providing è espressione della libertà di auto-organizzazione delle amministrazioni aggiudicatrici, ritenendosi legittimo, da parte di queste ultime, l'affidamento di appalti e concessioni a organismi giuridicamente distinti con forma di persone giuridiche di diritto privato, ma sostanzialmente di natura pubblicistica in quanto articolazioni della stessa amministrazione aggiudicatrice, in un rapporto che è stato qualificato in termini di "delegazione interorganica" (Cons. Stato, sez. V, sent. 4030/2017).

E' stata così configurata la condizione necessaria all'istituto consistente in un rapporto tra amministrazione aggiudicatrice e organismo *in house* qualificato in termini di esercizio di un «controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi», presupponente la partecipazione totalitaria pubblica nell'organismo e comportante un'influenza determinante dell'amministrazione aggiudicatrice sulle scelte strategiche e significative del soggetto controllato; è stata configurata come condizione necessaria anche quella relativa allo svolgimento dell'attività, da parte del soggetto controllato, in misura prevalente in favore dell'amministrazione aggiudicatrice.

I principi di diritto pretorio hanno trovato riscontro nelle direttive europee di ultima generazione (direttive nn. 23, 24 e 25 del 2014), recepite nel Codice dei Contratti pubblici (d.lgs.



Presidente

50/2016) anche se con taluni aspetti di novità che, tuttavia, non appaiono mettere in discussione la natura dell'istituto quale espressione di autorganizzazione dell'amministrazione aggiudicatrice. Le norme richiedono, ai fini dell'affidamento diretto del contratto, la condizione del «controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi» (art. 5, comma 1, lett. a), d.lgs. 50/2016) con la specificazione che «oltre l'80 per cento delle attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore di cui trattasi» (art. 5, comma 1, lett. b), d.lgs. 50/2016); le norme prevedono, altresì, che nella persona giuridica controllata non vi sia «alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati le quali non comportano controllo o potere di veto previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata» (art. 5, comma 1, lett. c), d.lgs. 50/2016).

Nonostante la prevista possibilità di partecipazione di capitale privato nella persona giuridica in house, l'istituto continua a essere configurato come forma di autorganizzazione della stessa amministrazione aggiudicatrice tant'è che la società in house providing è denominata espressamente, all'art. 192, comma 2, d.lgs. 50/2016, "ente strumentale" dell'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore.

L'art. 5, d.lgs. 50/2016 considera esistente il "controllo analogo" anche in altre fattispecie già riconosciute dalla giurisprudenza comunitaria e codificate nelle direttive europee (art. 12, par. 1 e par. 2 della direttiva 24/2014/UE), vale a dire nelle ipotesi di: - in house "a cascata" in cui il controllo analogo «è esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore»; - in house verticale "invertito" o "capovolto" nell'ambito di un rapporto bidirezionale tra amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori nel senso che ricorre quando «una persona giuridica controllata che è un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore, aggiudica un appalto o una concessione alla propria amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore controllante»; in house "orizzontale" che ricorre quando tra il soggetto che affida l'appalto e quello affidatario non sussiste alcuna relazione in house, nemmeno a cascata o indiretta, ma entrambi sono in relazione in house con un terzo soggetto che esercita sugli stessi un controllo analogo. Nell'ambito delle relazioni in house l'art. 5, commi 4 e 5, d.lgs. 50/2016 disciplina anche la fattispecie del controllo "congiunto" esercitato da una pluralità di amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori che, anche in misura diversa, possono partecipare al capitale della persona giuridica controllata, esercitando il controllo e le attività in house alle condizioni indicate dalla normativa.

Occorre da ultimo fare presente che in ogni caso ogni valutazione concernente la verifica delle condizioni di cui all'art. 5, d.lgs. 50/2016 deve essere compiuta tenendo conto del singolo



Presidente

affidamento del contratto come dimostra l'art. 192, d.lgs. 50/2016 ai sensi del quale è istituito presso l'Autorità l'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società *in house* di cui all'art. 5. Il comma 2 dell'art. 192, d.lgs. 50/2016 prevede, come condizione per l'affidamento di servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, che le stazioni appaltanti compiano in via preventiva una «valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti *in house*, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche».

Sulla base della norma può dedursi che la natura di società *in house* a una determinata amministrazione aggiudicatrice può astrattamente configurarsi; tuttavia, la riscontrata natura di società *in house* non è di per sé sufficiente per considerare legittimo il singolo affidamento di un contratto di appalto o di una concessione che l'amministrazione debba disporre dovendosi svolgere una verifica in concreto relativa all'affidamento del contratto ai sensi degli artt. 5, commi 1-5 e 192, d.lgs. 50/2016. Si aggiunga che anche il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (d.lgs. 175/2016) disciplina le società *in house* richiamando all'art. 16, comma 7, le norme del Codice dei Contratti Pubblici e individuando all'art. 4, comma 4, d.lgs. 175/2016 l'oggetto sociale nelle «attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2». In particolare, il Testo Unico prevede (art. 4, comma 2) che le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o *mantenere* partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento di attività specificamente indicate, tra le quali risulta alla lettera *d)* l'«autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento».

Tornando alla fattispecie in esame e al quesito sollevato con la richiesta di parere, nel ritenere confermata la nozione di *in house providing* secondo l'impostazione tradizionale che vede in tale istituto una deroga al principio della gara pubblica per l'affidamento del contratto in quanto strumento di autorganizzazione dell'amministrazione o dell'ente aggiudicatore, la disamina dell'atto costitutivo e dello statuto di Studiare Sviluppo S.r.l. non conferma la rispondenza della società al modello legale per quanto concerne il rapporto con le amministrazioni dello Stato diverse dal socio unico.

Le Linee guida n. 7 approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 235 del 15 febbraio 2017, aggiornate con delibera n. 951 del 20 settembre 2017 («Linee Guida per l'iscrizione nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società *in house* previsto dall'art. 192 del d.lgs.



Presidente

50/2016») richiamano la necessità che la società abbia come «oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui all'art. 4, comma 2, lettere a), b), d) ed e) del D.Lgs. 175/2016» insieme alla presenza, in capo all'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore, di un controllo sulla persona giuridica che sia analogo a quello esercitato sui propri servizi, tale da comportare «poteri di controllo, di ingerenza e di condizionamento superiori a quelli tipici del diritto societario, previsti in specifiche disposizioni dell'atto costitutivo, dello statuto o di appositi patti parasociali». Le Linee guida individuano anche la necessità che «lo statuto dell'organismo partecipato preveda che oltre l'80% del proprio fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti ad esso affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci» secondo le indicazioni del Codice. Tra gli indici comprovanti il controllo analogo le Linee guida hanno indicato, tra gli altri, la presenza di rappresentanti negli organi di governo dell'organismo.

Lo statuto di Studiare Sviluppo S.r.l. contiene previsioni concernenti il controllo sulla società del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ma non contiene clausole comprovanti la sussistenza di un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi in capo alle altre amministrazioni dello Stato, prevedendo soltanto un controllo di queste ultime sul singolo affidamento o convenzione di cui siano parti. In specie, sulla base degli atti societari esaminati non appare comprovata alcuna capacità delle singole amministrazioni statali di esercitare «un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della persona giuridica controllata».

La tesi espressa con la trasmissione della richiesta di parere si basa su una nozione di Stato tale per cui, nel settore dei contratti pubblici, l'amministrazione dello Stato può individuarsi in maniera unitaria come sarebbe confermato da diverse norme dell'ordinamento giuridico, in particolare dall'art. 3, comma 1, lett. a) e lett. b), d.lgs. 50/2016 laddove si indicano genericamente le «amministrazioni aggiudicatrici dello Stato». In tal senso anche altre norme: artt. 28 e 95 Cost; art. 822 c.c.; art. 9, comma 1 e 16, d.lgs. 175/2016. In particolare, rileverebbe a sostegno della tesi il comma 1 dell'art. 9, d.lgs. 175/2016 secondo cui «Per le partecipazioni pubbliche statali i diritti del socio sono esercitati dal Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con altri Ministeri competenti per materia, individuati dalle relative disposizioni di legge o di regolamento ministeriale».

Tuttavia, allo stato della legislazione vigente, la tesi espressa nel parere non appare prospettabile nel caso in esame.

In linea generale, ai sensi dell'art. 95 della Costituzione, i Ministeri sono dotati con legge di una propria organizzazione, attribuzioni, autonomia e capacità decisionale, con conseguente responsabilità per l'attività compiuta, ivi inclusa l'attività contrattuale. Il Ministero, come soggetto responsabile per la propria attività amministrativa e contrattuale, si configura come amministrazione aggiudicatrice e tale natura conserva nell'affidamento diretto di un contratto a un proprio organismo *in house* quale propria articolazione organizzativa. Inoltre, con specifico riferimento all'art. 9, comma 1, d.lgs. 175/2016, si evidenzia come la disposizione necessiti di



Presidente

attuazione normativa, rinviando a norme di legge o di regolamento da emanarsi con riferimento all'esercizio dei diritti di socio di concerto con le amministrazioni competenti per materia; la norma appare, piuttosto, ispirata a ragioni di contabilità pubblica e di tutela degli investimenti dello Stato e non sembrerebbe fondare una nozione unitaria di amministrazione statale tale da mettere in discussione la nozione tradizionale di controllo analogo quale espressione del potere di autorganizzazione dell'amministrazione aggiudicatrice del contratto.

Nel caso di specie, tra l'altro, a differenza di altre ipotesi valutate dall'Autorità, non si è rinvenuta una norma di legge o di regolamento che possa giustificare gli affidamenti diretti di servizi alla società istante da parte di altre amministrazioni dello Stato (si veda, di recente, il parere ANAC AG 11/17/AP approvato con delibera n. 381 del 5 aprile 2017).

In conclusione, fermo restando che anche la riconosciuta natura di Studiare Sviluppo S.r.l. come ente strumentale *in house* al Ministero dell'Economia e delle Finanze non consente di per sé, per il futuro, affidamenti diretti in assenza della presentazione della domanda di iscrizione nell'Elenco ex art. 192, d.lgs. 50/2016 tenuto conto anche delle previsioni di cui al comma 2 dell'articolo citato, allo stato della normativa vigente la società istante non appare configurabile come ente strumentale *in house* alle altre amministrazioni dello Stato non ritenendosi verificate le condizioni di cui all'art. 5, commi 1-5, d.lgs. 50/2016.

La stessa nota della Commissione europea, allegata alla richiesta di parere e che qualifica la società Studiare Sviluppo come organismo *in house* del Ministero dell'Economia e delle Finanze con riferimento alla situazione verificata al tempo della nota stessa, non conferma la medesima natura rispetto alle altre amministrazioni statali, sembrando piuttosto configurare la società quale ente strumentale del Ministero, operante per conto di quest'ultimo nell'ambito di convenzioni con altre pubbliche amministrazioni (la nota indica, con riferimento ai rapporti con le altre Amministrazioni dello Stato, che le attività a favore di queste sono possibili «solo previo consenso esplicito del Ministero stesso, che ne controlla, ex post sia la coerenza rispetto all'oggetto sociale e alla "mission" della società, sia la sostenibilità finanziaria, e che ne assume i necessari oneri economici»).

Resta in ogni caso ferma ogni definitiva verifica istruttoria e valutazione conclusiva rimessa all'Ufficio competente in sede di valutazione della domanda di iscrizione all'Elenco che dovesse essere presentata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con riferimento alle proprie società in house, inclusa eventualmente la società odierna istante.

Pertanto, in base a quanto sopra considerato e ritenuto,

Il Consiglio



Presidente

ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che fermo restando che anche la riconosciuta natura di Studiare Sviluppo S.r.l. come ente strumentale *in house* al Ministero dell'Economia e delle Finanze non legittima di per sé, per il futuro, affidamenti diretti in assenza dell'iscrizione nell'Elenco ex art. 192, d.lgs. 50/2016 tenuto conto anche delle previsioni di cui al comma 2 dell'articolo citato, allo stato della normativa vigente la società istante non appare configurabile come ente strumentale *in house* alle altre amministrazioni dello Stato non essendo verificate le condizioni di cui all'art. 5, commi 1-5, d.lgs. 50/2016.

Raffaele Cantone

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 7 dicembre 2017 Il Segretario Maria Esposito